



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio Sviluppo del Territorio
Ufficio Ambiente

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 101 del 05.07.2010

OGGETTO: Atto di comodato gratuito alla soc. SAFI di una area in via Pastore a Greve in Chianti.

L'anno duemiladieci e questo dì cinque del mese di luglio alle ore 09,35 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la richiesta della soc. SAFI SpA, avente sede in Via Greve in Chianti loc. Testi Passo dei Pecorai, pervenuta in data 17 giugno 2010 al protocollo n. 010/14482 con la quale si chiede all'amministrazione comunale di poter utilizzare in comodato gratuito l'area, di proprietà comunale, posta in loc. Greve in Chianti via Pastore ed identificata al foglio di mappa 89 p.lla 128parte, da adibire a trasferimento operativo al fine di ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Dato atto che l'area è destinata a PU - Pertinenza Urbana e che ai sensi dell'art. 12 del Norme urbanistiche *"fino a quando apposta variante al Regolamento Urbanistico non destini altrimenti, in parte o totalmente, le aree di pertinenza urbana, dette aree possono essere utilizzate unicamente per giardini, orti, coltivazioni specializzate, attività sportive e ricreative non attrezzate, parcheggi, aree di sosta per roulotte, aree per la protezione civile, spettacoli viaggianti, circhi. I privati, le associazioni, gli Enti pubblici e il Comune possono presentare -in ogni tempo- progetti finalizzati a tali usi"*.

Considerato che l'area sarà utilizzata come sosta per gli scarrabili necessari alla soc. SAFI per ottimizzare la raccolta porta a porta dei rifiuti iniziata in alcune zone del comune il 21 giugno u.s. e pertanto l'utilizzazione può essere equiparata a quella di area di sosta;

Vista la bozza di contratto di comodato gratuito redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del C.C., con il quale la soc. SAFI si impegna a utilizzare l'area ad Isola Funzionale;

Considerato che si rende necessaria la stipula del presente comodato in modo la soc. SAFI SpA possa disporre dell'area e quindi ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta de rifiuti attualmente in corso in alcune zone del Comune;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1810 del C.C. la durata del comodato viene fissata in anni 10 e che comunque il comodatario è tenuto alla restituzione dell'area entro 90 giorni da quando il comodante lo richieda, tramite lettera raccomandata.

Dato atto che nell'area è attualmente presente un impianto a servizio della pubblica fognatura in gestione alla soc. Publiacqua e che pertanto il contratto di comodato dovrà tener conto di tale impianto garantendo alla soc. Publiacqua la manutenzione di detto impianto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi del primo comma dell'art. 49 del Decr. Leg.vo 267/00.

Con n. 8 voti favorevoli

DELIBERA

- di procedere alla stipula del contratto di comodato gratuito, ai sensi dell'art. 1803 del C.C., per l'area, di proprietà comunale situata il Greve in Chianti via Pastore catastalmente identificata al foglio di mappa 89 p.lla 128parte, come meglio individuato nella planimetria allegata.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

- di dare atto che l'area è destinata a PU - Pertinenza Urbana;
- di dare atto che il suddetto comodato si rende urgente e necessario in modo che la soc. SAFI SpA possa disporre dell'area e quindi ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta de rifiuti attualmente in corso in alcune zone del Comune.
- di approvare la bozza di contratto di comodato, predisposta dall'ufficio Patrimonio, allegata alla presente deliberazione.
- di stabilire che tale comodato stabilisce la durata in anni 10 ma che l'area, ai sensi dell'art. 1810 del C.C., tornerà nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale entro 90 giorni dalla eventuale richiesta, tramite lettera raccomandata.
- di dare atto che tutti gli adempimenti ed i documenti necessari per la stipula dell'atto di comodato saranno predisposti dall'ufficio Patrimonio.
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è l'arch. Mila Falciani.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

ATTO DI COMODATO

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____ in Firenze

TRA

- il Comune di Greve in Chianti, Codice fiscale n. 01421560481, con sede in Greve in Chianti P.zza Matteotti n° 8, qui rappresentato dall'arch. Mila Falciani, nata a Greve il 13/07/1964, non in proprio, ma in qualità di Responsabile del Servizio 4 Sviluppo del Territorio, incaricata con atto del Sindaco n. _____ del _____ (per brevità successivamente denominato comodante)

E

La Società SAFI S.P.A. con sede in Greve in Chianti, loc. Testi Passo dei Pecorai Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04296030481 rappresentata dal suo Direttore Generale dott. Idilio Pisani, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____ (per brevità successivamente denominato comodatario)

PREMESSO CHE:

- il Comune di Greve in Chianti è proprietario di un appezzamento di terreno posto in Greve in Chianti, via Pastore, ricadente nel P.R.G. vigente in Zona P.U. – Pertinenza Urbana, oggi di fatto parzialmente occupato da un impianto a servizio della pubblica fognatura, gestita dalla soc. Publiacqua SpA.

- che tale appezzamento di terreno, della superficie di mq 380 circa e ricadente nell'area individuata al C.T. del Comune di Greve in Chianti al Foglio 89 da porzione della particella 128, è quello meglio individuato con campitura gialla nella planimetria allegata sotto la lettera "A" al presente atto;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. ____ del ____ che qui si intende integralmente richiamata.

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
- 2) Il Comune di Greve in Chianti assegna in comodato d'uso a titolo gratuito alla Società SAFI S.p.a. il terreno di sua proprietà posto in Greve in Chianti Via Pastore così come identificato nelle premesse, al fine della realizzazione e gestione di un Area da adibire a Isola Funzionale.
- 3) Il comodato decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di dieci anni. A tale data, qualora non sia intervenuto il rinnovo della assegnazione in comodato ovvero la definizione di altro titolo di uso del suolo, il comodatario dovrà riconsegnare al comodante il bene nelle condizioni in cui si verrà a trovare, per effetto delle opere legittimamente autorizzate e realizzate. Al momento della riconsegna, il comodatario non potrà pretendere alcun corrispettivo per le opere che saranno state eseguite a cura ed oneri del comodatario stesso.
Il comodatario è comunque tenuto alla restituzione dell'area entro 90 giorni da quando il comodante lo richieda, tramite lettera raccomandata. Solo nel caso in cui il comodante abbia la necessità di rientrare in possesso del bene prima della scadenza prevista dal presente contratto, il comodatario potrà pretendere dal comodante il pagamento del valore delle opere che saranno state eseguite a cura ed oneri del comodatario in base alle effettive spese documentabili sostenute dal comodatario. Il valore sarà comunque stimato tenendo conto del tempo trascorso fra la stipula del presente atto e il momento della restituzione dell'area.
- 4) Il comodatario accetta il terreno nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, stato perfettamente noto al comodatario e si impegna ad utilizzarlo esclusivamente come Isola Funzionale, restando esclusa ogni altra utilizzazione del bene. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni eventuale responsabilità prevista dall'art. 1812 c.c.
- 5) Il comodatario si impegna ad usare il terreno osservando la diligenza del buon padre di famiglia, a non concedere ad un terzo l'utilizzo dello stesso senza il consenso scritto del comodante e



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

rilevando indenne il comodante medesimo da ogni responsabilità sia civile che penale relativamente all'utilizzazione dell'immobile.

Si obbliga inoltre a rilevare il Comune di Greve in Chianti da ogni e qualsiasi responsabilità anche nei confronti di terzi, assumendosi altresì ogni responsabilità, anche per eventuale risarcimento dei danni, per lo svolgersi dell'attività all'interno del terreno assegnato in comodato.

6) I lavori che il comodatario potrà eseguire sul terreno sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 12 del Regolamento Urbanistico e dovranno essere preventivamente autorizzati dal comodante, eseguiti a perfetta regola d'arte solo dopo aver ottenuto da parte dei competenti organi tutte le concessioni e autorizzazioni in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di edilizia e rifiuti.

Nella redazione dei progetti il Comodatario dovrà tener conto della presenza dell'impianto a servizio della pubblica fognatura gestito dalla Soc. Publiacqua, impegnandosi ad usare l'area in modo da permettere alla soc. Publiacqua di effettuare le eventuali operazioni di manutenzione.

7) Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria faranno carico al comodatario che se le assume, rinunciando espressamente ad ogni eventuale pretesa di rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1808, II comma, c.c.

8) Il terreno dovrà essere destinato in via esclusiva, per tutta la durata del presente contratto a Isola Funzionale, in ordine a quanto previsto dall'art. 1805, II comma, c.c.

9) Tutte le spese concernenti i consumi dei servizi inerenti al terreno fanno carico al comodatario, il quale dovrà pagarne agli aventi diritto l'ammontare, provvedendo anche a far intestare a proprio nome i relativi contatori, facendone immediata richiesta agli interessati.

10) In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il comodante può richiedere l'immediata riconsegna del bene, oltre al risarcimento del danno, senza necessità di preavviso.

11) Le spese relative alla stipula del presente atto, nonché quelle consequenziali all'atto stesso, ivi compresa l'imposta di registro, faranno carico al comodatario che se le assume.

12) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, le parti si richiamano alle disposizioni in materia di comodato, secondo quanto disposto dagli artt. 1803 e segg. c.c.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il comodante

Il comodatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di accettare ed approvare espressamente le seguenti clausole:

3 - durata del comodato e riconsegna immobile;

4 - esonero responsabilità per vizi;

5 - esonero responsabilità;

6 - rinuncia indennità;

7 - rinuncia rimborso per spese straordinarie;

9 - consumi.

Il comodatario

Data